



COMUNE D MONTEMURLO

PROVINCIA DI PRATO

REGOLAMENTO
SULLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

INDICE

Articolo 1 - Disposizioni generali e definizioni

Articolo 2 - Destinazione delle aree

Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio e concessione delle aree

Articolo 4 - Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività

Articolo 5 - Diritti di istruttoria e deposito cauzionale

Articolo 6 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

Articolo 7 - Accesso e presenza dei caravan

Articolo 8 - Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni

Articolo 9 - Attrazioni senza attrezzatura

Articolo 10 - Manifestazioni temporanee

Articolo 11 - Rinuncia

Articolo 12 - Sospensione e revoca

Articolo 13 - Attività di vigilanza

Articolo 14 - Sanzioni e penali

Articolo 15 - Norme Finali

Articolo 16 - Entrata in vigore

Articolo 17 - Abrogazioni

ALLEGATO A - Elenco delle aree

ALLEGATO A1 - Planimetrie delle aree

ALLEGATO B - Modello di domanda

ALLEGATO C - Appendice normativa

Articolo 1 Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della L. 337/1968 e s.m.i. e relative norme di attuazione, in particolare il D. Intermin. 23/4/1969 e s.m.i. e il D.M. 18/5/2007 e s.m.i.
2. Sono "*spettacoli viaggianti*" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Tali attività sono quelle elencate nel D. Intermin. 23/4/1969 e s.m.i. e regolamentate nel D.M. 18/5/2007 e s.m.i.
3. Per "*attrazione*" deve intendersi una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella Sezione I del citato elenco ministeriale.
4. Sono "*giochi o accessori*" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi, e che consentono di giocare ad una sola persona per volta. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito/numero telefonico.
5. Per "*circo*" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
6. Per "*gestore*" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS).
7. Per "*conduttore*" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.
8. Ai sensi dell'art. 18 del "Regolamento per la Tutela ed il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana" del Comune di Montemurlo è vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche e/o esotiche, oltre a qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle succitate attività.

Articolo 2 Destinazione delle aree

1. Le attività di spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, devono avere luogo su aree comunali destinate a tale scopo ai sensi della L. 337/68 e s.m.i. e norme di attuazione nonché dal Regolamento comunale sul verde pubblico e privato.
2. Le aree suddette sono individuate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; se necessario il Comune provvederà a renderle idonee all'uso con le dovute opere di urbanizzazione.

3. Per ogni area l'allegato indica:
 - a) la categoria dell'attrazione (piccola, media o grande);
 - b) il numero massimo delle attrazioni ivi collocabili;
 - c) gli orari di esercizio;
 - d) eventuali periodi in cui le attività non possono essere esercitate;
 - e) gli spazi destinati alla sosta di eventuali carovane al seguito dell'attività;
4. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione possano essere concesse per altri scopi qualora se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Articolo 3

Autorizzazione all'esercizio e concessione delle aree

1. L'autorizzazione all'esercizio di spettacolo viaggiante e la concessione delle aree per l'installazione di attrazioni è rilasciata dal Responsabile del SUEAP ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 TULPS.

Articolo 4

Tempi per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle attività

1. Chi intende esercitare sul territorio del Comune di Montemurlo le attività di cui all'art. 1 deve presentare, a pena di inammissibilità, all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima dell'inizio delle rappresentazioni e tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e apposizione di firma digitale, domanda redatta sull'apposito modello allegato al presente Regolamento (Allegato B).
1. Ciascuna attività può avere una durata massima di 15 giorni consecutivi con possibilità di proroga fino a 20 giorni totali.
2. Al fine di favorire il ricambio delle attrazioni nel territorio comunale non può essere concessa la medesima area allo stesso gestore per oltre 20 giorni nel corso dell'anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre).
3. Tra la cessazione di un'attività e l'inizio di un'altra nella stessa area deve intercorrere un intervallo di tempo minimo di 30 giorni.
4. Le attività circensi sono ammesse in numero massimo di 3 e possono svolgersi nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di marzo.
5. La domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio competente (SUEAP/Sviluppo Economico) e corredata di tutti gli allegati previsti nella domanda stessa.
6. Qualora i documenti allegati vengano a scadere fra la presentazione della domanda e la fine della manifestazione, devono essere rinnovati prima dell'inizio della manifestazione medesima.
7. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda comporta, oltre alle altre sanzioni di legge e quelle previste dall'art. 13, l'inammissibilità della domanda.

8. Le dichiarazioni e i dati riportati nella domanda risultano avere carattere di autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

Articolo 5 Diritti di istruttoria e deposito cauzionale

1. E' istituito un diritto di istruttoria nella stessa misura prevista per la presentazione di pratica SUEAP.

2. Con esito positivo dell'iter istruttorio, almeno 20 giorni prima della data di installazione, il gestore deve produrre:

- a) attestato di avvenuto pagamento della COSAP;
- b) contratto di allaccio provvisorio alla rete elettrica e idrica;
- c) versamento a titolo di deposito cauzionale intestato alla Tesoreria del Comune di Montemurlo, così quantificato:
 - piccole attrazioni € 125;
 - medie attrazioni € 250;
 - grandi attrazioni € 400;
 - attrazione novità € 800;
 - banchi gastronomia e dolci € 250.

3. La restituzione del deposito cauzionale avviene di norma entro 90 giorni dalla fine della manifestazione e comunque non prima che l'Ufficio comunale abbia accertato l'inesistenza di danni alla proprietà pubblica. Il Comune recupera da detto deposito le somme derivanti da spese sostenute o che dovrà sostenere per la riparazione degli eventuali danni cagionati dal gestore, qualora questi non abbia provveduto direttamente.

4. In caso di mancata riscossione entro i 60 giorni successivi all'emissione del mandato di pagamento, il deposito viene definitivamente incamerato.

Articolo 6 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Nel caso in cui sia necessario l'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, oltre alla documentazione già presentata, il gestore deve fornire all'Ufficio comunale competente una relazione a firma di un Professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dalla quale risulti:

- a) la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- b) la rispondenza alle vigenti norme sulla prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i.);
- c) la rispondenza del corretto montaggio (D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.);
- d) la validità annuale della verifica periodica dell'attrazione (D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.);
- e) la rispondenza dell'impianto sonoro acustico rispetto ai limiti stabiliti per l'area interessata dal Piano di classificazione acustica approvato con delibera Consiglio comunale n. 55/2005.

2. Il gestore dell'attrazione in ordine alla quale sia stato riscontrato un impedimento tecnico non può esercitare fino al ripristino delle condizioni tecniche necessarie. Tale

ripristino deve essere asseverato da un Professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Il gestore deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione, mantenendola a disposizione per eventuali controlli sull'area assegnata.

4. Nella conduzione dell'attività il gestore può avvalersi della collaborazione di familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo (conduttori).

5. Il gestore può esercitare esclusivamente nello spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.

6. Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso ad altro soggetto.

7. Il gestore è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.

8. In particolare, il gestore è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e allo smaltimento dei rifiuti secondo le istruzioni impartite dal Servizio competente. Alla fine dell'attività deve inoltre provvedere alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area. Le spese per detto smaltimento e per la pulizia sono interamente a carico del gestore.

9. E' vietato collegarsi all'impianto antincendio.

Articolo 7

Accesso e presenza dei caravan

1. All'atto della domanda di partecipazione deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili con le relative misure e targa.

2. Di norma non sono ammessi più di due caravan o case mobili per ogni gestore. Eventuali mezzi aggiuntivi sono ammessi compatibilmente con lo spazio disponibile, in accordo con la Polizia Municipale.

3. Non sono ammessi caravan o case mobili nel caso in cui l'esercente risulti residente nel Comune di Montemurlo.

4. In occasione dell'inizio delle operazioni di montaggio, il Servizio competente rilascia apposito contrassegno per ogni caravan al seguito, che deve essere esposto in modo ben visibile onde permettere i relativi controlli, e comunica l'area destinata a tale scopo con obbligo di posizionarsi nelle piazzole assegnate.

Articolo 8

Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni

1. I camion ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi all'interno dell'area loro assegnata solo per il tempo necessario al montaggio; subito dopo avere effettuato il montaggio gli stessi devono essere parcheggiati esternamente in altra area indicata dal Servizio competente .

2. Fanno eccezione i camion dotati di gruppo elettrogeno o altri impianti indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza all'interno

dell'area può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte del Servizio competente.

3. I camion con gruppo elettrogeno o altri impianti devono essere posizionati in prossimità dell'attrazione e il loro ingombro è considerato parte integrante di quello dell'attrazione.

4. L'accesso e il montaggio delle piccole e medie attrazioni è ammesso dal terzo giorno antecedente l'apertura fino alle ore 12.00 del giorno precedente all'apertura.

5. L'accesso e il montaggio delle grandi attrazioni e dei circhi è ammesso dal quinto giorno antecedente l'apertura fino alle ore 12.00 del giorno precedente all'apertura.

6. La rimozione dei mezzi di servizio non autorizzati deve avvenire improrogabilmente entro le ore 9.00 del giorno di apertura. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni può iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura e deve essere completato entro e non oltre tre giorni da detta data.

Articolo 9 Attrazioni senza attrezzatura

1. Per attrazioni senza attrezzatura si intendono gli spettacoli realizzati da artisti di strada, saltimbanchi, burattinai e simili in cui sia esclusiva o predominante la prestazione personale degli esecutori.

2. La domanda di concessione di questi spettacoli deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 7 giorni prima del primo giorno di svolgimento tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e apposizione di firma digitale.

3. Alla domanda di concessione deve essere allegata una copia:
a) dell'autorizzazione personale rilasciata ai sensi dell'art. 69 TULPS;
b) della polizza assicurativa per la copertura di danni procurati a cose o persone durante lo svolgimento dello spettacolo.

Articolo 10 Manifestazioni temporanee

Durante le manifestazioni temporanee a carattere politico, benefico, sportivo, religioso o di promozione del territorio, possono essere installate fino ad un massimo di 3 attrazioni, l'uso delle quali, per le loro caratteristiche, è destinato ad un pubblico di età massima di 14 anni senza necessità di accompagnamento. In questo caso la permanenza di un'attrazione non può superare i 59 giorni nell'anno solare: l'elenco delle attrazioni deve essere comunicato al Servizio competente a cura dell'organizzatore della manifestazione, sotto la responsabilità del quale resta l'accertamento di tutti i requisiti necessari all'installazione delle attrazioni medesime.

Articolo 11 Rinuncia

1. L'eventuale rinuncia all'installazione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 12 Sospensione e revoca

1. L'Amministrazione Comunale può sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che il gestore possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione a l t r e s ì per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge senza che il gestore possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Articolo 13 Attività di vigilanza

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di sorveglianza vigilano sulla corretta applicazione del presente Regolamento e sul rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 14 Sanzioni e penali

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. e alla Legge Regione Toscana 81/2000 e s.m.i.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:

- occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area di parcheggio mezzi e caravan ovvero occupazione degli spazi esterni: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
- difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettivamente riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione totalmente o parzialmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa – sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
- mancato versamento dei diritti d'istruttoria e della cauzione: rigetto della domanda.
- mancato rispetto di tempi di permanenza: sanzione pecuniaria da €150.00 a €500.00;
- mancato rispetto dei tempi di montaggio/smontaggio: sanzione pecuniaria da € 150.00 a € 500.00;

➤ per le altre violazioni non sanzionate specificatamente dal presente articolo: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

Articolo 15 Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme relative agli spettacoli viaggianti e quelle degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.
2. Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico o gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Si possono comunque apportare modifiche sentite le locali associazioni di categoria più rappresentative e i rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. In caso di modifiche di leggi o regolamenti, nazionali o regionali, la conseguente modifica del presente regolamento costituisce atto di competenza dirigenziale, a condizione che le nuove disposizioni di legge o regolamentari non consentano all'Amministrazione Comunale tra diverse opzioni.

Articolo 17 Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente approvato in materia, nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile.

AREE PUBBLICHE IN CUI E' POSSIBILE SVOLGERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITA'
DI SPETTACOLO VIAGGIANTE


Area	Categorie attrazioni ammesse	Numero massimo di attrazioni collocabili	Orari di esercizio	Periodi in cui le attività possono essere esercitate
PIAZZA OGLIO Mq 1.400	Circo	1	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Ottobre a Marzo
	Luna Park	Da concordare con l'organiz- zazione	Dalle 15.00 alle 23.00	
VIA G. DELEDDA – Area 1 Mq 1.150	Piccola Media attrazione	2 piccole oppure 1 media	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Giugno a Luglio
VIA G. DELEDDA – Area 2 Mq 1.050	Piccola Media attrazione	2 piccole oppure 1 media	Dalle 15.00 alle 23.00	Da Giugno a Luglio

L'Area 1 e l'Area 2 di Via G. Deledda non possono essere occupate contemporaneamente.

Prima dell'installazione delle attrazioni nelle Aree 1 e 2 di Via G. Deledda dovrà essere accertato lo stato del terreno.

Per la sosta delle eventuali carovane al seguito delle attrazioni, le aree saranno individuate e comunicate di volta in volta.

Area spettacolo viaggiante P.za Oglio



Area spettacolo viaggiante Deledda 1



Area spettacolo viaggiante Deledda 2



**ISTANZA PER L'ESERCIZIO ATTIVITA' DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 69 del T.U.L.P.S.**

Marca da bollo

€ 16,00

AL COMUNE DI MONTEMURLO
Sportello Unico Attività Produttive
Via A. Toscanini, 1
59013 Montemurlo (PO)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____ residente a _____

Prov. _____ Via _____ n. _____

Tel _____ Fax _____ @ e-mail _____

in qualità di:

Legale Rappresentante della Società

Titolare dell'Impresa Individuale

PARTITA IVA / CODICE FISCALE _____

SEDE LEGALE COMUNE DI _____ PROV _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____

ISCRITTA REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI _____

NUMERO DI ISCRIZIONE (REA) _____

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____

CHIEDE

La licenza di esercizio per svolgere l'attività di spettacolo viaggiante

nell'AREA PUBBLICA ALL'APERTO sita in Via/Piazza _____,

nel periodo dal _____ al _____ (inclusi montaggio e smontaggio

attrezzature) **con le seguenti attrazioni**, iscritte nell'Elenco di cui all'art. 4 Legge n.

337 del 18 marzo 1968:

di avere la/le seguente carovana di abitazione (massimo due):

1. targa _____ sup. occupata _____
2. targa _____ sup. occupata _____

che i collaboratori professionali-familiari che potrebbero coadiuvare il sottoscritto nella conduzione del mestiere (allegare copia del documento di riconoscimento):

1. _____ nato a _____ il _____
2. _____ nato a _____ il _____
3. _____ nato a _____ il _____

- che non verranno superati i livelli di rumorosità di cui al Piano di classificazione acustica approvato con delibera del Consiglio comunale n. 55/2005.

- che la/le attrazione/i installata/e nel luogo all'aperto in cui si svolgerà l'attività

è/sono non è/non sono

soggetta/e al collaudo della Commissione di Vigilanza.

Il dichiarante è consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Firma

(Da sottoscrivere unicamente se non firmato digitalmente dal dichiarante)

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- DOCUMENTO DI IDENTITA' (solo se non firmato digitalmente dal dichiarante)
- MODELLO DI PROCURA SPECIALE (se l'indirizzo PEC e/o la firma digitale appartengono a soggetto diverso dal dichiarante)
- AUTORIZZAZIONE/LICENZA
- COLLAUDO ANNUALE
- ASSICURAZIONE
- ATTESTAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP (€ 22,00 sul conto corrente postale n. 20177507 int. Comune di Montemurlo SUAP).

APPENDICE NORMATIVA (in ordine di citazione)

Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"

Decreto Interministeriale 23/4/1969 "Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della L. 337/1968"

D.M. 18/5/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)"

Art. 68

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del TU 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Articolo 7-bis Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"

Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative"